

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## **PRINCIPI CONTABILI**

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri  
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Ratei e risconti



13 luglio 2005

Sostituisce il principio n. 18 dell'aprile 1996



## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

\* \* \* \* \*

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

## INDICE

1. SCOPO E CONTENUTO.....	1
2. I RATEI E I RISCONTI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA.....	2
PRINCIPI GENERALI.....	2
CLASSIFICAZIONE.....	2
DEFINIZIONE.....	2
NOTA INTEGRATIVA.....	2
3. RATEI E I RISCONTI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.....	3
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE.....	3
RILEVAZIONE E CLASSIFICAZIONE.....	3
RAPPRESENTAZIONE.....	4
VALUTAZIONE.....	4
NOTA INTEGRATIVA.....	5

## 1. SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 18, emanato nell'aprile 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento allo stesso.

Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per coordinarne il testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 18 dell'aprile 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i ratei e i risconti ed i principi contabili relativi alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. Esula da questo documento la problematica connessa alla conversione in Euro dei ratei e dei risconti relativi a proventi ed oneri regolati in moneta estera per i quali si rinvia al Principio Contabile 26, Operazioni e partite in moneta estera.

Per quanto concerne i ratei ed i risconti che possono doversi rilevare in presenza di operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine e ad operazioni di compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore, secondo quanto previsto dall'art. 2425 *bis*, terzo e quarto comma, si rinvia rispettivamente alle Appendici 5 e 2 al Principio Contabile 12, Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.

## 2. I RATEI E I RISCOINTI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

### PRINCIPI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono illustrati nel Principio contabile 11, relativo a Bilancio d'esercizio - Finalità e Postulati, costituiscono i fondamenti dei Principi contabili applicati e vanno pertanto tenuti presenti nella valutazione dei ratei e risconti, sia attivi che passivi.

Valgono, altresì, il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 Codice Civile, nonché gli obblighi delle informazioni complementari quando ritenute necessarie.

### CLASSIFICAZIONE

L'art. 2424 Cod. Civ. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti attivi, con separata indicazione del disaggio sui prestiti (D), mentre nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti passivi, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti (E).

### DEFINIZIONE

Il sesto comma dell'art. 2424 bis C.C., definisce il contenuto come segue: «Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

### NOTA INTEGRATIVA

Valgono le norme generali dettate dall'art. 2427 CC che richiedono di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in Euro, nonché di indicare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci. Con espresso riferimento al numero 7 dello stesso articolo, deve essere indicata la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

### 3. RATEI E I RISCONTI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Tenuto conto del Principio contabile 11 relativo a Bilancio d'esercizio - finalità e postulati, vengono nel seguito enunciati i principi contabili, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i ratei e i risconti attivi e passivi nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti all'interpretazione e all'integrazione delle norme di Legge in materia.

#### DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I ratei e risconti<sup>1</sup> nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, utilizzati per trasformare i valori di conto in valori di bilancio, ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.

In particolare, i ratei attivi e passivi rappresentano crediti e debiti in moneta. Essi misurano, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

I risconti attivi<sup>2</sup> esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

I risconti passivi<sup>3</sup> esprimono quote di proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

#### RILEVAZIONE E CLASSIFICAZIONE

La rilevazione dei ratei attivi<sup>3</sup> e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere alla fine dell'esercizio nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza dell'esercizio in chiusura, purché ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo del 6° comma dell'art. 2424-*bis*.

La rilevazione dei risconti attivi e passivi avviene nell'ambito delle c.d. scritture di rettifica, anch' esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno quale contropartita le voci dei correlati oneri o proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere rinviata al successivo (od ai successivi) esercizi, nel rispetto della competenza economica, purché ricorrano le condizioni del citato ultimo periodo dell'art. 2424-*bis*.

---

<sup>1</sup> Non possono iscriversi ratei e risconti per fatture da emettere e da ricevere ovvero per costi e proventi non ancora determinati nel loro ammontare, la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio.

<sup>2</sup> I risconti attivi e passivi, quindi sono crediti e debiti di servizi, ossia non pecuniari. In quanto tali, se derivanti da operazioni in moneta estera, devono essere riflessi al cambio storico, indipendentemente dalle fluttuazioni che possono intercorrere nei cambi.

<sup>3</sup> Poiché i ratei attivi costituiscono crediti in corso di maturazione, gli stessi devono essere rilevati al presumibile valore di realizzo (vedasi Principio Contabile 15, I crediti).

La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato per modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.

Sul piano della metodologia, si ritiene che questa sia la forma corretta di contabilizzazione.

I disaggi e gli aggi sui prestiti costituiscono costi o proventi finanziari anticipati, da collocare rispettivamente nelle voci D) dell'attivo (disaggio, risconto attivo) ed E) del passivo (aggio, risconto passivo) al netto delle quote di competenza imputate negli esercizi precedenti ed in quello al quale si riferisce il bilancio. Il Codice Civile prevede all'art 2426, comma 1, numero 7 che «il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito».

La quota in diminuzione rappresenta la ripartizione nel tempo del costo o del provento finanziario contabilizzato all'atto dell'accensione del debito.

Per quanto riguarda l'aggio, la quota in diminuzione riduce l'entità degli interessi passivi sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.

Ai fini di una corretta informazione, qualora nelle voci D) dell'attivo ed E) del passivo dello stato patrimoniale siano iscritti ratei e risconti pluriennali<sup>4</sup> necessita una loro separata indicazione nello stato patrimoniale al fine di evitare l'accorpamento in un'unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata.

### RAPPRESENTAZIONE

Per l'esposizione dei ratei e risconti nel bilancio di esercizio, l'art. 2424 Codice civile, dispone che i ratei e i risconti attivi siano iscritti nella voce D) dell'attivo patrimoniale, ed i ratei e i risconti passivi siano iscritti nella voce E) del passivo, con separata indicazione rispettivamente, del disaggio o dell'aggio su prestiti.

Non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita nel conto economico. La stessa deve pertanto iscriversi fra i proventi e gli oneri secondo la relativa natura.

Qualora l'entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, appare opportuno operare la loro distinzione nello stato patrimoniale e deve esserne indicata la composizione in nota integrativa.

### VALUTAZIONE

I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, i quali devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

L'importo deve essere determinato mediante la ripartizione del provento o dell'onere (in genere derivante da contratti di durata), al fine di attribuire la quota parte di competenza all'esercizio in corso, e di rinviarne l'altra quota ai successivi.

Rispetto alla più ampia durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti

---

<sup>4</sup> Trattasi di ratei e risconti relativi a più esercizi successivi, così come indicato all'ultimo comma dell'art. 2424-bis C.C.

medesimi. In sostanza, il «tempo» considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per competenza è essenzialmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del «tempo fisico»).

Tale criterio appare inadeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo.

Infatti, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito (sia essa positiva o negativa) da iscrivere per competenza, potrebbe ledersi il principio della correlazione fra costi e ricavi e, quindi, della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

È pertanto necessario adottare il concetto di «tempo economico» nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al tempo fisico. Il concetto di «tempo economico» riflette i reali contenuti economici del fatto amministrativo, costituenti l'elemento essenziale per la ripartizione del valore imputabile a ciascun esercizio<sup>5</sup>.

I ratei attivi e passivi, poiché rappresentativi di crediti e debiti in moneta, ancorché esigibili in uno o più esercizi successivi, sono soggetti ad un processo valutativo. Si fa pertanto rinvio ai Principi Contabili 15 (I crediti) e 19 (I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti), e se derivanti da operazioni in moneta estera, al Principio Contabile 26.

I risconti attivi rappresentano oneri differiti ad uno o più esercizi successivi e pertanto, è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a tali costi e, qualora esso sia inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore.

I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono particolari problemi di valutazione in sede di bilancio.

Nel caso in cui i ratei ed i risconti, siano essi attivi o passivi, abbiano durata pluriennale, occorre che in ogni esercizio di pertinenza vengano verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria; se necessario, devono essere adottate le opportune variazioni.

#### NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa deve fornire, quando applicabili, le seguenti informazioni sui ratei e risconti:

- a) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- b) i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non espressi all'origine in Lire italiane;
- c) la distinzione dei ratei e risconti aventi durata inferiore o superiore a cinque anni;
- d) l'indicazione dei casi in cui si sia verificata divergenza fra i concetti del «tempo fisico» e del «tempo economico» ai fini della quantificazione adottata;
- e) le altre informazioni, se pertinenti, richieste dai documenti sui crediti e sui debiti;

---

<sup>5</sup> La ripartizione fra due esercizi del valore di un determinato fatto amministrativo con il criterio del «tempo economico» può riferirsi a determinati, limitati fatti gestionali tra cui, ad esempio: la stipula di un contratto di locazione e relativo pagamento del canone per un fabbricato che sarà prevalentemente inserito nel processo produttivo del successivo esercizio, assunto anticipatamente rispetto alla previsione di utilizzo per la sua idoneità strutturale e logistica e per la difficile reperibilità sul mercato.

f) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore in bilancio dei ratei e risconti.